

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, è incaricato di presentare al Parlamento l'unico progetto di legge portante - autorizzazione di un nuovo prestito del Governo alla Cassa ecclesiastica, fino alla concorrenza di L. 751,400, per il pagamento degli assegni e sussidii ecclesiastici 1857 nell'Isola di Sardegna -

e di sostenerne la Discussione.

Dat. a Torino, addì 26 febbraio 1857. --

In fede

Progetto di legge
presentato al Parlamento per legge e giuramento
nell'anno del 2 Maggio 1857

17° 86.

Progetto di legge
portante autorizzazione di un nuovo
prestito del Governo alla Cassa
Eclesiastica per il pagamento
degli assegni e sussidii eclesia-
stici 1857 nell'Isola di Sardegna,



Signori.

Ad usi eclesiastici, in

(coll' art. 24 della legge 29 maggio
1855 che istituì la Cassa Eclesiastica,
procedendo alla di lei dotazione, venne
stabilito che le rendite di essa Cassa,
dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti
dagli articoli precedenti, dovessero esclusi-
vamente applicarsi nel seguente ordine
di preferenza, cioè:

1° al pagamento, per i parroci di Ter-
zaferma, delle congrue e dei supplementi
di congrua già stanziati a carico dello
Stato anteriormente al 1855:

2° al pagamento delle somme neces-
sarie per il clero dell'Isola di Sardegna
in dipendenza dell'abolizione delle
decime:

3° a migliorare la sorte dei parroci
non aventi una rendita netta di L. 1000.

La disposizione del R. 2° di tale
articolo mirava ad esonerare altresì
le Finanze dello Stato dalla spesa
degli assegni e sussidii eclesiastici
per l'Isola di Sardegna, che già ave-
vano sopportata per ciascuno degli
anni 1853, 1854 e 1855, essendosi prima

Destinato l'ammontare di annue £.
800,000 che poi fin dal 1854 venne ri-
dotto a £. 757,409.

All'avvicinarsi dell'esercizio 1856, oc-
correa di decidere se fin da quest'anno
avrebbe la Cassa Ecclesiastica ad assumer-
si il pagamento degli assegni e sussidii
in discorso. I pochi dati che, nei primor-
dii dell'amministrazione, si poterono rac-
cogliere sulla consistenza dell'aperecono-
mio della Cassa, lasciavano dubbio che
le rendite di essa neppur potessero bastare
all'intero pagamento delle congrue e
dei supplementi di congrua contemplati
al 2°-1° del precitato articolo. L'incertezza
che pur avevasi sul risultato dei
moltiplici incumbenti ed operazioni da
compiersi tuttavia per il regolare e
pieno effetto della Legge 29 maggio,
indusse il Governo a presentare un
progetto di legge che lo autorizzasse
a continuare, per l'esercizio 1856, come
nei precedenti, il pagamento dei detti
assegni e sussidii, qualora la Cassa Ec-
clesiastica non si trovasse ancora in
grado di sopprimerli coi proprii fondi.

Ma il Parlamento, a ragione appunto
di quell'incertezza, preferì il sistema
di un prestito, quale venne il Governo au-
torizzato a fare alla Cassa Ecclesiastica
colla relativa Legge del 2 marzo 1856,
fino alla concorrenza delle £. 757,409.

Se non che, giustamente avvisando
a non pregiudicare, nè rimandare a
tempo troppo lontano l'effettivo mi-
glioramento della sorte dei più poveri
Parroci, ben volle il Parlamento, come
fu stabilito all'art. 3° della Legge

medesima), che, applicato al parziario rimborso del prestito ogni residuo disponibile della cassa nell'esercizio 1856, dopo la soddisfazione dei pesi ed obblighi preliminari al divisato miglioramento, non altrimenti si erogassero alla totale estinzione di esso prestito i sopravanzi dei singoli esercizi avvenire, salvo dopo esperimento attuato quel proposito che per la legge del 29 maggio poneva ultimo nell'ordine dei servizi imposti alla Cassa ecclesiastica.

D'allora in poi e lungo l'anno 1856 essendosi ultimati gli atti della presa di possesso dei beni stati applicati alla Cassa, si poterono avere più ampi e migliori elementi sulle varie fonti di rendita della medesima, così che per riuscire alla di lei Amministrazione di compiere un normale bilancio per l'esercizio 1857.

Le risultanze di questo bilancio si saranno note, o signori, dalla relazione e dagli appositi stati dimostrativi che vi verranno distribuiti. Voi vedrete che, per quanto si sia sensibilmente migliorata le condizioni della Cassa ecclesiastica nei 18 mesi della sua esistenza, essa tuttavia presenta, nel calcolo presuntivo delle entrate e delle spese, ~~un disavanzo~~ ~~decreto~~ del corrente esercizio, messe a confronto, il disavanzo di q. 748,565: 50.

Ogni è vero bensì, avendosene fondato argomento di fiducia ~~sulla speranza e della~~ ~~già~~ sulla già fatta esperienza, che tal disavanzo, comunque notevole, potrà col tempo scemare d'assai ed anche del tutto scomparire, merè ~~per vantaggi~~ ~~per~~ migliori locazioni e vantaggiose alienazioni.

Degli stabili proprii della Cassa, aggiuntovi
i risparmi che le sarà dato di realizzare
sulle attuali spese e passività tutte
dell'Amministrazione). Ma intanto è
paleso l'impossibilità in essa di sop-
perire per qualche tempo ancora, e
certamente nel 1857, al pagamento
dei proprii redditi degli assegni e suf-
sidii ecclesiastici, di cui si tratta, senza
pregiudicio degli altri pesi ed usi, ai-
quali debbe anteriormente ed impio-
scindibilmente servire.

È posto e ~~tenuto~~ tenuto il debito conto
del sistema già adottato dal Parlamento
e trasfuso nella Legge relativa all' eser-
cizio 1856, altro mezzo più proprio di
provvedere alle ~~varie~~ contingenze del clero
dell'Isola non si offre, fuor quello di
un nuovo prestito del Governo alla
Cassa ecclesiastica, da rimborsarsi, come
il primo, tostochè lo consentano i residui
disponibili della medesima sugli esercizi
avvenire). E siccome è per costante
nel Parlamento e nel Governo il proposito
cui si volgeranno tutte le cure del Go-
verno stesso e dell'Amministrazione
della Cassa ecclesiastica, di venire
quanto prima sia possibile, in sollievo
della classe operosa e numerosa dei
Parroci aventi un reddito netto minore
delle L. 1000, così il rimborso del
nuovo prestito verrebbe alligato, per
il tempo di operarlo, alla stessa condi-
zione, stata già prefissa al primo,
di dovervi, cioè, precedere il compimento
di quel giustissimo proposito, omeffa
bensì la ^{la} riferza dell'applicazione al
rimborso medesimo dei residui

dell'esercizio 1857, essendo certa per troppo, allo stato dei praticati calcoli e del relativo Bilancio, l'impossibilità di realizzare, nel corrente esercizio, alcun sopravanzo di rendita disponibile a tale rimborso.

Questi sono i principii e considerazioni, cui s'appoggia il progetto di legge che, d'ordine di S. M., ho l'onore di presentarvi, e che confido sarà da Voi accolto, anche in via di speciale urgenza, mentre è prossimo a scadere il primo trimestre, da cui si avrebbe a cominciare il pagamento degli assegni e sussidii ecclesiastici anzidetti.

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa Ecclesiastica, creata colla Legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidii ecclesiastici per l'Isola di Sardegna, contemplati al 1.^o 2.^o dell'art. 24 di essa Legge, e stabilito, per il corrente esercizio 1857, in L. 751,409.


Art. 2.

Per far fronte a tale prestito, sarà aperta un'apposita categoria col titolo di - Prestito alla Cassa Ecclesiastica per il pagamento degli assegni e sussidii ecclesiastici 1857 nell'Isola di Sardegna - in aggiunta alla parte straordinaria del Bilancio 1857 del Ministero di Finanze.

Art. 3.

La Cassa Ecclesiastica potrà applicare alla restituzione del detto

prestato, non che di quella già fatta
in esecuzione della Legge 2 marzo
1856, tutta la parte delle sue rendite
annuali che rimarrà disponibile alla
chiusura e definitiva sistemazione dei
singoli esercizi di sua amministrazione
dopo soddisfatti i pesi inerenti alla
sua istituzione ed ai beni da essa
posseduti, e gli obblighi portati da
Art. 1.º e 3.º dell' art. 24 della Legge
29 maggio 1855.



5/11/1857

SESSIONE 1857

N.º 58-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ASPRONI, CAVOUR G., ROBECCHI, SARACCO,

MAZZA P., TEGAS, POLTO

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DEFORESTA)

nella tornata del 2 marzo 1857

Nuovo prestito del Governo alla Cassa ecclesiastica per il pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1857 nell'isola di Sardegna.

Tornata delli 31 marzo 1857

SIGNORI.

Ed eccoci per la seconda volta invitati ad autorizzare il Governo a far un prestito di lire 731,409 alla Cassa ecclesiastica, pel pagamento di assegni e sussidi al clero di Sardegna.

Voi conoscete, o signori, l'origine di questo debito dello Stato, e sapete come colla legge 29 maggio 1853 sia stato imposto alla Cassa ecclesiastica l'obbligo di sopperirvi.

Fu questa la principale ragione per cui quando sul cadere del 1853 il ministro di grazia e giustizia veniva a domandarvi che, come in quello del 1853, così vi piacesse inscrivere nel bilancio del 1856 la spesa straordinaria degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, voi non avete creduto di poter compiacergli, e voleste, in base anche all'articolo 2º della legge sull'amministrazione centrale, vi fosse presentato uno speciale progetto di legge.

Un progetto vi veniva diffatti presentato nella tornata del 18 dicembre 1853, nel quale il Governo domandava l'allocatione ne' bilanci della spesa suddetta.

(58-A)

Allora, ve ne ricordà, o signori? un solo de' vostri uffizi accettò puramente e semplicemente la proposta ministeriale; gli altri tutti, se acconsentivano di venir in soccorso alla Cassa ecclesiastica, la quale da poco tempo istituita, circondata da molteplici difficoltà, incerta ancora della consistenza del patrimonio che le veniva assegnato e della estensione de' suoi obblighi, mal poteva rendere conto di sè, non che ad altri, a se stessa, non avrebbero però in nessun modo voluto che di questo peso fossero nuovamente e incondizionatamente caricate le finanze dello Stato. Sarebbe stato, a loro avviso, un contraddire alle disposizioni della legge 29 maggio 1855, un dare un passo indietro su quella via, sulla quale ci eravamo messi ed avevamo con tanta fatica un tal po' progredito.

Fu trovato il temperamento di accordare un prestito alla Cassa ecclesiastica, perchè in que' difficili primordii della sua vita potesse sopperire a questa necessità. — E il temperamento fu da voi adottato.

Si sperava allora che la Cassa ecclesiastica, ordinata nel corso del 1856 la sua amministrazione, ottenuto il possesso di tutti i beni che le erano stati assegnati, attivate tutte le fonti di rendita, avrebbe potuto adempiere altresì e per lo meno gli obblighi che le impongono i numeri 1° e 2° dell'articolo 24 della legge 29 maggio 1855, pagare cioè le congrue ai parroci di terraferma e gli assegni e i sussidi al clero di Sardegna.

La Cassa non ha potuto bastare a tanto; e il ministro di grazia e giustizia ha dovuto nella seduta del 2 corrente mese richiedervi di farle un nuovo prestito.

Non poteva quella richiesta essere accolta con molto favore dalla Camera; e i vostri uffizi, meno il secondo che aderiva senza riserve, nel mentre si rassegnavano a riconoscere la necessità di venire ancora una volta in sussidio alla Cassa ecclesiastica, avrebbero almeno voluto essere assicurati che questa sarebbe stata l'ultima.

No; il ministro referente non può darci questa assicuranza. Egli ci parla, sì, di *migliori locazioni che si sperano* per l'avvenire, di *alienazioni di stabili vantaggiose* in futuro, di *risparmi che sarà dato all'amministrazione della Cassa di fare in avvenire sulle attuali spese e passività*, ma soltanto per inferirne a tutta nostra consolazione che il disavanzo della Cassa, comunque notevole, andrà scemando col tempo.

Il ministro non vuole che ci facciamo illusioni, nè che apriamo troppo facilmente il cuore alla speranza. *Si ha, dice egli, non fiducia, ma argomento di fiducia, che il disavanzo potrà col tempo scemare d'assai....*

E quanto sarà lungo questo tempo? Il III uffizio, il quale ha la fortuna di avere tra i suoi membri l'egregio signor Direttore della Cassa, seppe da lui officiosamente che questo tempo sarà necessariamente lungo.

Tra per quella dichiarazione ufficiale, e tra per questa officiosa, rimane chiarito, o signori, che se voi volete che non

abbia il Governo a venire a domandarci nell'anno venturo un terzo prestito, poi un quarto, un quinto nei successivi, e così via via, sinché ne siano smunte le finanze dello Stato e il debito della Cassa accresciuto di tanto da dover disperare di ottenerne mai la restituzione, vi è d'uopo ricorrere ad altri mezzi pronti egualmente ed efficaci.

Sentite quelli che vi sono proposti dai vostri uffizi :

La sorveglianza sui beni ecclesiastici, vi dice l'uffizio VII, non si esercita in modo uniforme in tutto lo Stato; l'amministrazione dei benefizi vacanti procede con diverse norme nelle diverse provincie, e variano col variare de' luoghi e della natura de' benefizi le attribuzioni dell'Economato generale. È tempo cessino queste anomalie, e sia una la sorveglianza ed amministrazione dei beni ecclesiastici, come uno è lo Stato.

A qual pro, vi soggiungono gli uffizi I, III e V, due amministrazioni, la Cassa ecclesiastica e il regio Economato per un patrimonio unico? Fatene una sola, e otterrete unità, forza, efficacia di azione, e aumento di redditi e risparmio di spese.

Rivedete, vi dicono per ultimo cinque dei vostri uffizi, la legge 29 maggio 1855, e trovate modo che la povera Cassa dalla medesima istituita ottenga sull'asse ecclesiastico ancora cospicuo redditi proporzionati agli obblighi che le avete imposti, e viva di vita propria, e possa bastare a se stessa.

Queste le proposte degli uffizi che la vostra Commissione vi prega di voler prendere a suo tempo in quella considerazione che dalla loro importanza è richiesta.

A suo tempo abbiamo detto perchè, se per una parte preme che voi avviate che non si abbiano più a ripetere le dimande di prestiti per la Cassa ecclesiastica, per l'altra è indispensabile che le condizioni anzi tutto della Cassa ecclesiastica vi siano perfettamente note.

Ciò importa, come vedete, studi ed esami e discussioni profonde; il che vuol dire tempo lungo. E dimani, o signori, matura il primo trimestre degli assegni e sussidi dovuti al clero di Sardegna. Dimani quei parroci e vice-parroci vi dimanderanno il loro pane. Vorreste voi risponder loro che siete intenti ad esaminare, a studiare, a discutere, e che aspettino?

È principalmente per questo motivo d'urgenza che la vostra Commissione non ha creduto di dover farsi ad esaminare minutamente un documento per molti titoli pregevolissimo che le è stato comunicato, e che oggi stesso vi sarà distribuito; i cenni, vogliam dire, che l'onorevole nostro collega, direttore della Cassa ecclesiastica, signor commendatore Oytana, presentava il 14 febbraio 1857 alla Commissione di sorveglianza sulle operazioni e sullo stato della Cassa stessa a partire dall'epoca della promulgazione della legge 29 maggio 1855 sino a tutto dicembre 1856.

Bastò a noi l'aver veduto da quel documento comprovata l'impotenza assoluta in cui si trova la Cassa ecclesiastica di

(58-A)

soddisfare al secondo obbligo che dall'articolo 24 della legge 29 maggio 1855 le è imposto, perchè credessimo di dovervi dire: sovvenitela di un prestito ancora una volta.

D'altra parte mancava e manca tuttora la relazione di quella Commissione di sorveglianza che dalla legge 29 maggio 1855 è incaricata dell'alta ispezione delle operazioni della Cassa; relazione che deve, giusta il disposto dell'articolo 8°, essere annualmente rassegnata al Re, stampata e distribuita alle due Camere, e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

Quando voi, o signori, potrete avere sott'occhi anche quel documento che porterà, non ne dubitiamo, molta luce in questa disquisizione, allora sarete posti in grado di ben conoscere lo stato delle cose, allora vedrete i mali e i rimedi de' mali, allora potrete provvedere e provvederete.

ROBECCHI, *relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a fare alla Cassa ecclesiastica, creata colla legge 29 maggio 1855, un nuovo prestito della somma necessaria al pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici per l'isola di Sardegna, contemplati al n° 2° dell'articolo 24 di essa legge, e stabiliti, per il corrente esercizio 1857, in L. 751,409.

Art. 2.

Per far fronte a tale prestito, sarà aperta un'apposita categoria col titolo di *Prestito alla Cassa ecclesiastica pel pagamento degli assegni e sussidi ecclesiastici 1857 nell'isola di Sardegna* in aggiunta alla parte straordinaria del bilancio 1857 del Ministero di Finanze.

Art. 3.

La Cassa ecclesiastica dovrà applicare alla restituzione del detto prestito non che di quello già fattole in esecuzione della legge 2 marzo 1856, tutta la parte delle sue rendite annuali che rimarrà disponibile alla chiusura e definitiva sistemazione dei singoli esercizi di sua amministrazione, dopo soddisfatti i pesi inerenti alla sua istituzione ed ai beni da essa posseduti e gli obblighi portati dai numeri 1° e 3° dell'art. 24 della legge 29 maggio 1855.

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

I 2°

Approvato nella Camera del 6 Aprile 1857.

Relatori